

Tracce di polvere nel prossimo regolamento di polizia mortuaria

di Andrea Poggiali (*)

Sulle pagine delle riviste specializzate è già stato dato ampio spazio al commento del prossimo regolamento di polizia mortuaria, destinato a sostituire il DPR n. 285/90 (1).

Senza alcuna eccezione, i giudizi sono stati largamente favorevoli: accoglienza più che meritata, del resto, poiché si è di fronte ad una svolta decisiva dopo decenni di immobilismo normativo.

Si può però approfittare del ritardo nella approvazione e pubblicazione del nuovo regolamento per porre l'attenzione su alcune disposizioni rimaste invariate rispetto al DPR n. 285/90: sono le "tracce di polvere" a cui si accenna nel titolo del presente articolo.

In realtà, si tratta di elementi di dettaglio: era prevedibile che qualche problema di minore importanza sarebbe sfuggito ad un processo di "svecchiamento" come quello condotto a termine.

Proprio perché si tratta di piccole cose, sarebbe forse possibile ritoccarle: è ormai troppo tardi per intervenire su di un testo in attesa di approvazione, ma c'è modo di attivarsi a livello di successiva circolare applicativa.

Quelle che seguono sono osservazioni su argomenti quali trasporto e seppellimento di prodotti abortivi, visite necroscopiche, rinvenimento di ossa, tumulazioni privilegiate.

Ho preso in considerazione i relativi articoli del DPR n. 285/90.

Non ho ritenuto opportuno riportare i testi comparati di tali articoli e di quelli corrispondenti nella bozza di nuovo regolamento: sarebbe stato un appesantimento eccessivo in un testo che ho voluto rendere il più possibile agile. Spero che mi verrà fatto credito quando sostengo che le differenze fra le due versioni sono minime, e che il contenuto sostanzialmente corrisponde. La possibilità di verifica è in ogni modo facilmente alla portata di tutti gli addetti ai lavori, poiché la bozza di nuovo regolamento è circolata diffusamente.

Il mio scopo principale non è stato quello di presentare proposte compiutamente elaborate: l'obiettivo è stato piuttosto quello di sollecitare ulteriori interventi.

Uno degli aspetti più interessanti del prossimo regolamento di polizia mortuaria è risultato infatti proprio il dibattito che l'ha preceduto ed accompagnato: una discussione che ha coinvolto, anche a livello informale, operatori della più varia estrazione e che sarebbe interessante riprendere.

Trasporto e sepoltura di prodotti abortivi

La materia è disciplinata dall'art. 7 del DPR n. 285/90, che riproduce l'analogo art. 7 del precedente regolamento, DPR n. 803/75 (2), con una sola differenza: la competenza delle relative autorizzazioni viene attribuita all'Usl e non più all'Ufficiale sanitario (3).

Una cosa che risalta immediatamente alla lettura di questo articolo è la variabilità della terminologia adottata: secondo i casi, vengono utilizzati

termini quali "prodotti abortivi", "feti", "prodotti del concepimento".

In proposito, Rodriguez (4) ha sostenuto che si sarebbe guadagnato in semplicità e chiarezza limitandosi alla locuzione uniforme di "prodotti abortivi".

Un altro fattore che confonde, sempre colto dal Rodriguez, riguarda il modo con cui ci si riferisce all'età del prodotto di concepimento (o prodotto abortivo o feto che dir si voglia): di volta in volta, si utilizzano termini come "presunta età di gestazione", "età intrauterina", "presunta età" (5). Valgono le considerazioni precedentemente espresse: un termine unico è preferibile.

Se nemmeno un Autore come Rodriguez riesce a giustificare la mutevolezza terminologica riscontrabile nell'art. 7 del DPR n. 285/90, viene da pensare che vi siano margini di miglioramento nella formulazione del testo, almeno in termini di leggibilità.

Si potrebbe provvedere con una circolare ministeriale recante la definizione di "prodotto abortivo", di "età di gestazione", e anche di "nato morto", altro termine che compare nel testo legislativo senza essere accompagnato da spiegazioni (6).

Se può servire da riferimento, lo strumento della circolare è già stato utilizzato per introdurre definizioni che hanno consentito di risolvere ambiguità del testo legislativo (7).

Visita necroscopica

In base all'art. 4, comma 5, del DPR n. 285/90, il cadavere deve essere visitato dal medico necroscopo entro il termine massimo di 30 ore.

Il legislatore non ha però considerato il caso di eventuali indagini parallele dell'autorità giudiziaria, con la conseguente impossibilità per il medico necroscopo di svolgere il proprio compito (almeno fino a quando abbia ottenuto il relativo nulla osta).

Il problema non è costituito solo dal superamento del termine delle 30 ore: quella che si verifica è una situazione paradossale, in cui l'accertamento della morte ad opera del medico necroscopo viene effettuato successivamente all'autopsia giudiziaria.

Senza voler fare facili ironie, è ragionevole ritenere che dopo una autopsia sia superflua una ulteriore verifica della morte del soggetto. Per evitare prestazioni inutili, sarebbe sufficiente investire dei compiti di medico necroscopo anche i medici incaricati dall'autorità giudiziaria di accertamenti sul cadavere.

Rinvenimento di ossa

L'art. 5 del DPR n. 285/90 espone le procedure (peraltro piuttosto macchinose) da seguire nel caso di rinvenimento di ossa.

La persona che effettua la scoperta deve darne comunicazione al sindaco, che a sua volta informa l'Autorità giudiziaria, l'Autorità di pubblica sicurezza e l'Usl: quest'ultima incarica il medico necroscopo delle in-

(*) Dirigente medico 1° livello Servizio Igiene e sanità pubblica Ausl di Ravenna.

(1) Il DPR 10 settembre 1990, n. 285, "Approvazione del regolamento di polizia mortuaria", è pubblicato nel S.O. n. 63 alla G.U. n. 239 del 12 ottobre 1990.

(2) Il DPR 21 ottobre 1975, n. 803, "Regolamento di polizia mortuaria", è pubblicato in S.O. n. 1 alla G.U. n. 22 del 26 gennaio 1976.

(3) La figura dell'ufficiale sanitario è stata eliminata a seguito della legge n. 833/78 (legge di riforma del Ssn). Le competenze dell'ufficiale sanitario sono state ereditate dalle Usl.

(4) "Ulteriori riflessioni medico-legali sul regolamento di polizia mortuaria (DPR 10 settembre 1990, n. 285)" di DANIELE RODRIGUEZ ed ANNA APRILE, Istituto di medicina legale e delle assicurazioni dell'Università degli Studi di Padova. Pubblicato in *Rivista italiana di medicina legale XIII*, n. 3/91, pag. 773. Questo articolo era stato preceduto da "Riflessioni medico-legali sul Regolamento di polizia mortuaria approvato con DPR 10 settembre 1990, n. 285", di RODRIGUEZ D., in *Riv. it. med. leg. XIII*, n. 2/91, pag. 55.

(5) Sempre in tema di variazioni terminologiche, è opportuno rammentare che al comma 2 dell'art. 41 DPR n. 285/90 compare il termine "prodotti fetali".

(6) Art. 7, comma 1, DPR n. 285/90: "Per i nati morti, ferme restando le disposizioni dell'art. 74 del regio decreto 9 luglio 1939, n. 1238, sull'ordinamento dello stato civile, si seguono le disposizioni stabilite dagli articoli precedenti".

Ci sono definizioni di "nato morto" fornite sia dall'O.M.S. che dall'Istat, ma il decreto presidenziale non ne accenna.

(7) Nella circolare del Ministero della sanità n. 10 del 31 luglio 1998 compare la definizione di "resto mortale", molto utile per la disciplina delle operazioni cimiteriali. La circolare è pubblicata in G.U. n. 192 del 19.8.1998.

dagini sul materiale rinvenuto, "salvo diverse disposizioni dell'Autorità giudiziaria", e comunica il risultato degli accertamenti al sindaco ed anche all'Autorità giudiziaria per il nulla osta alla sepoltura.

A parte le considerazioni sui troppi passaggi di questa procedura, c'è un punto che lascia perplessi: è quello relativo al ruolo dell'Usl. In teoria, l'Usl, una volta ricevuta dal sindaco la comunicazione del rinvenimento di ossa, dovrebbe automaticamente provvedere tramite il medico necroscopo ad accertamenti "salvo diverse disposizioni dell'Autorità giudiziaria".

Nella pratica, è difficile che un medico necroscopo si azzardi ad intervenire con il semplice mandato Usl e senza una precisa richiesta da parte dell'Autorità giudiziaria: c'è sempre la fondata preoccupazione di non interferire inavvertitamente con indagini diversamente disposte da tale Autorità, che non è certo tenuta a darne comunicazione all'Usl.

In una circolare esplicativa, sarebbe pertanto opportuna questa precisazione: una volta informata l'Autorità giudiziaria del rinvenimento di ossa, resta solo da attendere le disposizioni di detta Autorità, sia in merito alla scelta del consulente tecnico (non necessariamente deve essere un medico necroscopo) che in merito al rilascio del nulla osta per l'autorizzazione alla sepoltura.

Tumulazioni privilegiate

In base all'art. 105 del DPR n. 285/90 è possibile autorizzare la

tumulazione di cadaveri e di resti mortali in località diverse dal cimitero, per onorare la memoria di chi abbia acquisito in vita "eccezionali benemerite".

Ad apparire anacronistico non è tanto l'articolo in sé, quanto una circolare applicativa (8) che, nell'elenco della documentazione da presentare, include anche pareri sul merito dell'istanza espressi separatamente sia dal sindaco che dal medico provinciale (ora Azienda Usl).

Pare strano che rientrino nella competenza di una Ausl valutazioni su caratteristiche quali requisiti morali e meriti individuali.

Forse questo punto della circolare ministeriale potrebbe essere aggiornato, conservando alla Ausl le sole considerazioni prettamente tecniche sui requisiti igienico-sanitari della tomba.

Conclusioni

Le osservazioni riportate in questo articolo non sono particolarmente originali (salvo la parte sulle tumulazioni privilegiate, il resto è stato ispirato dalla lettura di un articolo di Rodriguez, citato in nota 4), e riguardano modifiche di portata limitata.

Vi saranno sicuramente altri punti da limare, in un regolamento così complesso come quello che tutti attendiamo: si potrebbe cominciare fin da adesso a raccogliere osservazioni sui possibili aggiustamenti e sugli strumenti con cui realizzarli.

(8) Circolare del Ministero della sanità, Direzione generale servizi igiene pubblica, n. 206 del 4 dicembre 1970 prot. n. 400.5.